

<u>Via Sabotino 46- 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax. 06/97274651</u> <u>Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997- 0774/552218 Fax. 0774/509476</u> <u>Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel: 0883/825314 Fax: 0883/825310</u>

Via Singen, 20 - 00040 Pomezia (Rm) - Tel: 06/91802320 - Fax 06/91802320

Via Maria Puteolana, 7 – 80078 Pozzuoli (Na) - Tel: 081/5268374

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.pomezia@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.pozzuoli@cpaccountmanagement.it

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Deducibilità dei contributi versati per i collaboratori dell'impresa familiare agricola e dagli eredi

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con le risposte ad interpello del 16.7.2019 n. 248 e 18.7.2019 n. 267, l'Agenzia delle entrate ha affrontano alcune questioni relative alla deducibilità dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. e) del TUIR: i) versati per i collaboratori dell'impresa familiare agricola; ii) versati dagli eredi. Secondo quanto chiarito dall'Amministrazione Finanziaria (risposta interpello 16.7.2019 n. 248) non sono deducibili i contributi previdenziali versati dal titolare dell'impresa agricola familiare in favore dei propri coadiuvanti e collaboratori. La preclusione opera nei riguardi del familiare collaboratore e dell'imprenditore. Per quanto concerne, invece, i contributi previdenziali versati dagli eredi per conto del de cuius non fiscalmente a carico, l'Agenzia delle Entrate (risposta interpello 18.7.2019 n. 267) ha precisato che questi non possono essere dedotti dagli eredi dal loro reddito complessivo, salvo siano finalizzati ad ottenere una prestazione previdenziale per gli eredi, come ad esempio la pensione di reversibilità. Conseguentemente, nel caso prospettato, non trova applicazione quanto prescritto dall'art. 10 co. 1 lett. e) del TUIR, in quanto il versamento dei contributi non è avvenuto su base volontaria bensì

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO Via Sabotino 46- 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax. 06/97274651

Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) -Tel. 0774/533997- 0774/552218 Fax. 0774/509476

<u>Via Consalvo da Cordova,15 – 76121 Barletta (Bt) – Tel: 0883/825314 Fax: 0883/825310</u>

<u>Via Singen, 20 - 00040 Pomezia (Rm) - Tel: 06/91802320 - Fax 06/91802320</u>

<u>Via Maria Puteolana, 7 – 80078 Pozzuoli (Na) - Tel: 081/5268374</u>

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.pomezia@cpaccountmanagement.it

all'esito di un accertamento con adesione e, oltretutto, non è preordinato al conseguimento di una controprestazione di natura previdenziale in favore degli eredi.

Premessa

L'art. 10 del TUIR fornisce un elenco di contributi previdenziali cui spetta la deduzione ai fini IRPEF. In particolare, sono deducibili ai fini IRPEF, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi e se sono sostenuti dal contribuente, i contributi previdenziali ed assistenziali:

- → versati in ottemperanza a disposizioni di legge, cioè quelli il cui omesso versamento comporta l'applicazione di sanzioni dirette o indirette da parte dell'ente pensionistico di appartenenza (non sono deducibili le eventuali sanzioni e gli interessi moratori. Cfr. ris. Agenzia delle Entrate 28.4.2009 n. 114);
- → versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, in particolare per:
 - ✓ riscatti (ad esempio per il corso di laurea, la ris. Agenzia delle Entrate 12.9.2002 n. 298);
 - ✓ prosecuzione volontaria del versamento dei contributi;
 - ✓ ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

Osserva

Sono altresì deducibili:

- → i contributi versati al Fondo di cui all'art. 1 del DLgs. 16.9.96 n. 565, cioè il "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" (c.d. "Fondo casalinghe"); l'iscrizione a tale Fondo è facoltativa;
- → i contributi versati all'INPS (in un'apposita evidenza contabile) per il riscatto della laurea da parte di soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2 co. 5-bis del DLgs. 30.4.97 n. 184 (si veda anche la circ. INPS 11.3.2008 n. 29. Se il riscatto riguarda un soggetto fiscalmente a carico, spetta la detrazione IRPEF del 19%);
- → i **contributi versati all'INAIL** in relazione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni negli immobili di civile abitazione e loro pertinenze, derivanti dalle attività prestate in via esclusiva, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO Via Sabotino 46- 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax. 06/97274651

<u>Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) -Tel. 0774/533997- 0774/552218 Fax. 0774/509476</u>

<u>Via Consalvo da Cordova,15 – 76121 Barletta (Bt) – Tel: 0883/825314 Fax: 0883/825310</u>

<u>Via Singen, 20 - 00040 Pomezia (Rm) - Tel: 06/91802320 - Fax 06/91802320</u>

<u>Via Maria Puteolana, 7 – 80078 Pozzuoli (Na) - Tel: 081/5268374</u>

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it

<u>E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it</u>

E-mail: segreteria.pomezia@cpaccountmanagement.it

- dell'ambiente domestico (c.d. "assicurazione casalinghe"), ai sensi della L. 3.12.99 n. 493 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 7.6.2002 n. 48, § 1.7);
- → i **contributi agricoli unificati versati all'INPS** Gestione ex SCAU per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti) (cfr. le istruzioni del modello REDDITI PF);
- → i **contributi versati all'ONAOSI dai farmacisti**, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari (circ. Agenzia delle Entrate 18.5.2006 n. 17, § 5).

Con le risposte ad interpello del 16.7.2019 n. 248 e 18.7.2019 n. 267, l'Agenzia delle entrate **ha affrontano alcune questioni relative alla deducibilità dei contributi previdenziali** ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. e) del TUIR:

- → versati per i collaboratori dell'impresa familiare agricola;
- → versati dagli eredi.

Collaboratori e coadiuvanti dell'impresa familiare agricola

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 16.7.2019 n. 248 ha specificato che **non sono deducibili** i contributi previdenziali versati dal titolare dell'impresa agricola familiare in favore dei propri coadiuvanti e collaboratori. La preclusione opera nei riguardi del familiare collaboratore e dell'imprenditore.

Osserva

Tali conclusioni sono supportate dalla mancanza di una disciplina esplicita del diritto di rivalsa nel complesso di norme sui contributi previdenziali versati in favore dei collaboratori e dei coadiutori di impresa familiare agricola e di quanto previsto nelle istruzioni al modello REDDITI PF le quali, seppure con riferimento all'impresa artigiana o commerciale, stabiliscono che la deduzione dei contributi corrisposti per conto di altri spetti alla persona per conto della quale i contributi sono versati, sempre che la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa e la rivalsa venga esercitata. Nel caso in cui il titolare del diritto di rivalsa non lo abbia esercitato, egli non potrà dedurre i contributi, a meno che il collaboratore sia anche fiscalmente a carico.

Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) -Tel. 0774/533997- 0774/552218 Fax. 0774/509476 Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel: 0883/825314 Fax: 0883/825310

<u>Via Singen, 20 - 00040 Pomezia (Rm) - Tel: 06/91802320 - Fax 06/91802320</u>

<u>Via Maria Puteolana, 7 – 80078 Pozzuoli (Na) - Tel: 081/5268374</u>

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.pomezia@cpaccountmanagement.it

Contribuente deceduto

In base a quanto previsto dal co. 2 dell'art. 10 del TUIR, è ammessa la deducibilità dei contributi previdenziali anche se versati per una delle persone indicate nell'art. 433 c.c. (coniuge, figli, genitori, suoceri, ecc.), fiscalmente a carico. Sul punto, la ris. Agenzia delle Entrate 28.4.2009 n. 114 subordina l'integrale deducibilità dei contributi previdenziali dovuti da un contribuente **deceduto** e versati dal coniuge superstite **alle seguenti condizioni:**

- → i contributi devono rientrare fra quelli tassativamente elencati e previsti dalla legge, non ammettendosi ulteriori ipotesi di deducibilità;
- → i contributi devono risultare da idonea documentazione (ad esempio, da ricevute di pagamento);
- → i contributi devono essere effettivamente sostenuti dal contribuente nel periodo di imposta di riferimento (c.d. principio di cassa) e nel proprio personale interesse ovvero, in determinate ipotesi, nell'interesse di terzi soggetti (familiari fiscalmente a carico).

Osserva

La risposta a interpello Agenzia Entrate 18.7.2019 n. 267 precisa che, nel caso in cui gli eredi, a seguito di accertamento con adesione, provvedano al versamento dei contributi previdenziali del de cuius per suo conto, la deduzione non è ammessa in quanto:

- → il versamento dei contributi non sarebbe avvenuto su base volontaria bensì solo a seguito di adesione all'atto di recupero coattivo;
- → manca un interesse, specifico e personale, nel pagare i contributi previdenziali del soggetto deceduto, posto che il versamento non sarebbe finalizzato ad ottenere un trattamento pensionistico (come potrebbe essere la pensione di reversibilità).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO Via Sabotino 46- 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax. 06/97274651

<u>Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) -Tel. 0774/533997- 0774/552218 Fax. 0774/509476</u>

<u>Via Consalvo da Cordova,15 – 76121 Barletta (Bt) – Tel: 0883/825314 Fax: 0883/825310</u>

Via Singen, 20 - 00040 Pomezia (Rm) - Tel: 06/91802320 - Fax 06/91802320 Via Maria Puteolana, 7 – 80078 Pozzuoli (Na) - Tel: 081/5268374

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.pomezia@cpaccountmanagement.it